



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

pec: comuneala.tn@legalmail.it

IL SINDACO

Ufficio segreteria generale

☎ 0464/678716

✉ sindaco@comune.ala.tn.it

ALA

Prot. 0001854 del 29/01/2019

Class. 2019-2.3-5



Ala,

Preg.mo Consigliere

Trainotti Angelo

Movimento 5 Stelle

Via S. Martino n. 32

38061 Ala (TN)

Pec: trainotti.angelo@pec.it

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta "Affidamento assistenza e consulenza legale in merito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2000 di data 18/5/2016" (n.1267 di data 21/1/2019)

Rispondo all'interrogazione in oggetto precisando quanto segue:

- le motivazioni che hanno portato all'affidamento dell'incarico di assistenza e consulenza legale sono contenute nella delibera di indirizzo n. 201 di data 28 dicembre 2018, che, prendendo atto delle non poche difficoltà di interpretazione e applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2000/2016, per evitare potenziali profili di responsabilità, anche a seguito di inerzia, ha consigliato di ricorrere ad una figura professionale altamente qualificata;
- che lei trovi tutto semplice potrebbe esser vero solo se non si discute la verità da lei sostenuta; ricordo infatti che il Consiglio di Stato, nella citata sentenza, ha stabilito: *"Inoltre a proposito dell'avvenuto riconoscimento del risarcimento del danno subito dai Bazzanella a titolo di deprezzamento dei due immobili, detrimento pure derivante dalla mancata realizzazione della strada concordata tra le parti, per la quantificazione del quale è stata poi disposta la consulenza tecnica, va rilevato come fermo restando l'an di tale riconoscimento, dalla determinazione dell'equivalente monetario riconosciuto a tale titolo vanno detratti, a seguito della relativa monetizzazione, da operarsi a cura dell'Ufficio tecnico del Comune in contraddittorio con i tecnici dei sig.ri Bazzanella, gli importi relativi alle opere di parziale urbanizzazione primaria realizzate dall'Amministrazione comunale oltre a quelle eseguite dalla parte pubblica ai sensi di quanto previsti dall'art.4 della convenzione ("allacciamento ai servizi pubblici");*

- il tentativo trovare un accordo per quantificare la relativa monetizzazione, effettuato in contraddittorio con il tecnico individuato dai signori Bazzanella in data 22 novembre 2017 si è chiuso senza trovare l'accordo auspicato dal Consiglio di Stato; non esiste un motivo particolare perché "tale iniziativa dopo 2 anni e 8 mesi dal deposito della sentenza";
- le spese (ed i rimborsi) complessivamente sostenute per la vertenza di suo interesse sono così suddivise:
 1. spese legali direttamente sostenute dal comune di Ala (primo grado): euro 14.384,17;
 2. importi rimborsati da ITAS per spese legali: euro 10.000,00;
 3. spese legali per i gradi successivi al primo: zero (spese direttamente sostenute da ITAS);
 4. spese per consulenza tecnica di ufficio: euro 4.819,46;
 5. importi pagati alle parti a seguito delle sentenze del TRGA e Consiglio di Stato: totali euro 186.830,20 (di cui euro 98.950,11 alla signora Bazzanella Nadia, euro 87.880,09 al signor Bazzanella Guseppe)
 6. rimborso da parte della signora Bazzanella Nadia per danno alla salute non riconosciuto dal Consiglio di Stato: euro 5.037,25;
- la parcella del professionista incaricato è giustificata, sulla base dell'attività richiesta anche per le eventuali fasi di giudizio successive alla consulenza iniziale, alla luce dei parametri indicati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m. ed è motivata, come riportato nel provvedimento, per evitare responsabilità, anche derivanti dall'inerzia, nell'adempimento della sentenza del Consiglio di Stato e sono decisioni motivate sempre e comunque nell'interesse pubblico e della collettività amministrata.

Distinti saluti



IL SINDACO
p.i. Claudio Soini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Claudio Soini", written over the printed name.